

## REGOLAMENTO (CE) N. 2593/97 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3482/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Misure in vigore

- (1) Nel dicembre 1992, con regolamento (CEE) n. 3482/92<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, espressa in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, applicata alla Rubycon Corporation (in appresso «Rubycon») ammontava a 30,1%. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali misure viene denominata in appresso «inchiesta iniziale».

## 2. Domanda di inchiesta ai fini del riesame

- (2) Nel settembre 1996, la Rubycon ha presentato una domanda di riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base»). La Rubycon sosteneva che non fosse più necessario mantenere in vigore il dazio antidumping definitivo per controbilanciare il dumping accertato nell'inchiesta iniziale.

## 3. Inchiesta ai fini del riesame

- (3) La Commissione ha ritenuto che la domanda della Rubycon contenesse elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare un riesame intermedio. Il

17 dicembre 1996, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup>, essa ha pertanto annunciato l'apertura di un'inchiesta ai fini del riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e ha avviato un'inchiesta.

Dato che nessuna altra parte interessata ha presentato elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai fini del riesame, l'inchiesta è stata limitata alla Rubycon. L'inchiesta ha riguardato soltanto la questione del dumping.

- (4) La Commissione ha informato ufficialmente la Rubycon, i rappresentanti del paese esportatore, due importatori non collegati e il denunziante dell'inchiesta iniziale (in appresso «FARAD») circa l'avvio del riesame. Essa ha offerto inoltre alle parti interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto un'audizione.

- (5) L'inchiesta riguardava il periodo 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1996 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). Ai fini della presente inchiesta, si è tenuto conto della Comunità nella sua composizione al momento dell'apertura del riesame.

- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta dalla Rubycon, dal suo importatore collegato nella Comunità (in appresso denominato Rubycon UK) e da due importatori indipendenti della Comunità.

- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha svolto indagini presso i locali delle seguenti società:

a) *produttore/esportatore in Giappone*

— Rubycon Corporation, Tokyo e Ina;

b) *importatore collegato al produttore/esportatore*

— Rubycon UK, South Ruislip, Regno Unito;

c) *importatore indipendente dal produttore/esportatore*

— Codico Gesellschaft mbH & Co KG, Vienna, Austria (in appresso Codico).

(<sup>1</sup>) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

(<sup>2</sup>) GU L 353 del 3. 12. 1992, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU L 381 del 17. 12. 1996, pag. 7.